



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E DI SPECIFICHE FORME DI SUSSIDIO A STUDENTI MERITEVOLI ED IN MOMENTANEO STATO DI BISOGNO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2020)

Art. 1 – Finalità, destinatari ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la valutazione delle pratiche relative a studenti dell'Università della Calabria che richiedono la concessione di un sussidio straordinario, trovandosi in condizioni di dichiarato stato di bisogno, a causa del verificarsi di gravi eventi personali o riguardanti il proprio nucleo familiare, tali da compromettere la prosecuzione degli studi.
2. Detto sussidio potrà essere richiesto:
 - a) per risolvere o fronteggiare una situazione molto grave di disagio economico;
 - b) per estinguere eventuali proprie posizioni debitorie relative a tasse e contributi non pagati;
 - c) per estinguere debiti nei confronti del Centro Residenziale relativi a servizi fruiti, non pagati;
 - d) per la restituzione, a seguito di eventuale revoca, della quota in denaro della borsa di studio.
3. Il sussidio verrà concesso, a seconda della condizione dello studente, sotto forma di vantaggio economico, da far gravare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, su fondi appositamente costituiti sui pertinenti capitoli del bilancio d'Ateneo e del Budget del Centro Residenziale.
4. Il sussidio prevede, secondo i casi, la possibilità di attribuire, anche in forma combinata, i seguenti vantaggi economici:
 - I. il conferimento di un incarico di collaborazione part-time, il cui compenso sarà utilizzato per l'estinzione, completa o parziale, del debito;
 - II. l'esonero dal pagamento di una parte dei debiti maturati;
 - III. la rateizzazione di una parte dei debiti maturati;
 - IV. la fruizione temporanea di taluni servizi (alloggio e mensa).
5. Non possono concorrere all'assegnazione del sussidio, gli studenti che, pur in possesso dei suddetti requisiti:
 - hanno già usufruito del sussidio straordinario in anni precedenti;
 - motivano la richiesta facendo riferimento ad eventi verificatisi in anni passati, comunque tali da non giustificare la richiesta di sussidio straordinario;
 - non rispettino i parametri economici e di merito indicati nel successivo art. 4, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 dello stesso art. 4;
6. Il sussidio ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza e, pertanto, può essere concesso solo una volta nell'intera carriera universitaria.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta del sussidio

1. In ragione delle peculiarità dei casi da valutare, le domande di sussidio straordinario relative alle pratiche riconducibili alle lettere **a) e b)** del precedente articolo 1 - comma 2-, dovranno essere presentate al protocollo dell'**Unità Organizzativa Complessa Servizi Didattici** dell'Ateneo. Tali sussidi saranno fatti gravare sugli appositi Fondi del Bilancio d'Ateneo.
La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo di autocertificazione, consultabile e scaricabile nella sezione del portale dell'Ateneo dedicata ai Servizi Didattici, alla seguente pagina web: unical.it/servizididattici.
2. I sussidi riconducibili alle successive lettere **c) e d)** dovranno essere presentate al protocollo del **Centro Residenziale** e saranno fatti gravare sul Budget dello stesso Centro.
La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo di autocertificazione, consultabile e scaricabile nella sezione del portale dell'Ateneo dedicata al Centro Residenziale, alla seguente pagina web: unical.it/cr.
3. Per poter presentare l'istanza relativa all'assegnazione del sussidio straordinario per le finalità di cui al precedente art. 1, lo studente interessato dovrà dimostrare di ritrovarsi in una situazione di grave documentato disagio, comunque tale da compromettere il regolare prosieguo degli studi.
4. Nelle domande, sotto la personale responsabilità dello studente richiedente, dovranno essere autocertificate le condizioni economico-finanziarie del proprio nucleo familiare.
5. Alla domanda potranno essere allegati i documenti che lo studente ritiene utili al fine di attestare le condizioni di disagio.
6. Gli studenti potranno presentare l'istanza di sussidio straordinario in ogni momento dell'anno.

Art. 3 – Controllo delle autocertificazioni

1. L'UOC Servizi Didattici ed il Centro Residenziale, ciascuno per la parte di propria competenza, procederanno nell'istruttoria delle pratiche, controllando l'eventuale documentazione allegata all'istanza, la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione dichiarata, al fine di certificare i criteri di ammissibilità, richiedendo, ove necessario, allo studente interessato eventuale ulteriore documentazione. Gli uffici inoltre controlleranno che il richiedente non abbia già beneficiato in precedenza dei vantaggi previsti nel presente Regolamento o che non abbia già svolto per lo stesso anno accademico il servizio part time presso l'Ateneo. I fatti che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essere verificabili alla data di presentazione della richiesta.
2. Le stesse strutture procederanno nella predisposizione di una apposita e dettagliata relazione da sottoporre alla Commissione di cui al successivo art. 4, entro le date ivi indicate, contenente tutti i dati utili per consentire alla Commissione stessa di poter deliberare in merito. Nella



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

relazione dovranno, altresì, essere anche evidenziati i dati finanziari relativi ai Fondi su cui gravano i sussidi, con l'indicazione dei relativi residui.

3. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, questi decadrà dal sussidio eventualmente concesso e perderà il diritto ad ottenere altri benefici per tutta la durata del corso di studi e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e di norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 4 – Commissione e Parametri di valutazione

1. Tutte le domande saranno valutate da una Commissione unica, così costituita:

- Delegato del Rettore al Diritto allo Studio, con funzioni di Presidente;
- i Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile UOC Servizi Didattici;
- Responsabile Settore Diritto allo Studio del Centro Residenziale.

Le attività amministrative e di verbalizzazione saranno seguite, in ragione delle rispettive istruttorie, da un dipendente afferente all'UOC Servizi Didattici, indicato dal Responsabile dell'UOC e da un dipendente afferente al CR, indicato dal Direttore del CR.

2. La Commissione si riunirà per la valutazione delle domande, in via ordinaria, entro le seguenti date:

- 31 gennaio;
- 30 aprile;
- 31 luglio;
- 31 ottobre.

3. Le domande saranno valutate tenendo conto dei seguenti parametri:

- **economici:**

- l'ISEEDSU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non deve essere superiore al limite previsto annualmente dal bando del diritto allo studio del CR;
- l'ISPE (l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) non deve essere superiore al limite previsto annualmente dal bando del diritto allo studio del CR.

- **di merito:**

- lo studente iscritto al primo anno deve avere conseguito almeno 6 cfu all'atto della domanda, se presentata entro il 31 luglio, ovvero almeno 9 cfu se presentata entro l'ultima seduta dell'anno solare della Commissione;
- lo studente degli anni successivi al primo deve essere iscritto non oltre il secondo anno fuori corso e aver acquisito complessivamente, alla data di presentazione della domanda, il numero di crediti indicati nella seguente tabella:

laurea	anno di iscrizione					
	II	III	IV	V	VI	VII
Triennale	15	45	81	150		



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

magistrale a ciclo unico	15	45	81	100	145	180
magistrale biennale	20	50	90			

4. Potranno essere presi in considerazione casi relativi a eventi, situazioni di bisogno o di disagio economico particolarmente gravi, anche se i requisiti di merito di cui al punto precedente non siano del tutto soddisfatti dagli studenti richiedenti, fermo restando che la Commissione, al cui insindacabile giudizio è demandata la valutazione, procederà all'analisi del percorso di carriera dello studente interessato esprimendo una valutazione complessiva utile ai fini del giudizio finale.

Art. 5 – Valore dei sussidi in presenza di posizioni debitorie

1. La Commissione, anche attraverso appositi incontri con gli interessati, che potranno essere convocati per lo scopo a cura degli uffici competenti, procederà nel preliminare esame delle fasce di reddito ISEEDSU corrente dello studente, al fine di valutare la possibilità che l'interessato si faccia carico del pagamento rateizzato di una parte del debito, comunque per un massimo del 30% del debito stesso, sulla base delle sue capacità economiche.
2. Il debito, al netto della eventuale parte rateizzata, sarà neutralizzato, secondo le seguenti modalità:
 - conferimento di un incarico part-time, per un numero di ore massimo rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, compatibilmente con il numero di ore che l'interessato può garantire in ragione del suo percorso di carriera (come nel caso di una eventuale imminente seduta di laurea, ecc.). Il relativo compenso sarà utilizzato per la parziale o completa estinzione del debito.
 - La parte residua sarà quindi interamente neutralizzata facendola gravare sui fondi di cui al precedente art. 1.

Art. 6 – Valore dei Sussidi senza posizioni debitorie

1. Per i casi ritenuti particolarmente complessi, riconducibili alla lettera **a)** del precedente art. 1 - comma 2, per cui si configura l'opportunità di offrire un contributo atto a risolvere o fronteggiare situazioni molto gravi di disagio economico, la Commissione, nei limiti delle disponibilità delle relative risorse, può stabilire a vantaggio dello studente interessato la fruizione temporanea di taluni servizi (alloggio e mensa) il cui valore graverà sui Fondi di cui al comma 1 del precedente art. 2 -.
2. In nessun caso si procederà nella diretta erogazione di sussidi in denaro.

Art. 7 - Formulazione di graduatorie e conferimento incarichi attività part time

1. A chiusura di ogni seduta, qualora le somme stanziare non dovessero garantire adeguata copertura finanziaria per tutte le domande ammissibili, si procederà alla formulazione di una apposita graduatoria.
2. La graduatoria, sia per gli studenti del primo anno sia per gli studenti anni successivi, terrà conto del punteggio che sarà assegnato dalla Commissione in ragione del seguente unico



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

parametro: valore crescente dell'ISEE ed a parità di ISEE in ordine di età decrescente (dello studente interessato). La posizione in graduatoria sarà determinata dal punteggio assegnato.

3. Per la natura dei dati, l'esito sarà comunicato direttamente a tutti coloro che hanno presentato domanda, senza procedere in pubblicazioni.
4. L'UOC Servizi Didattici ed il Centro Residenziale, ciascuno per la parte di propria competenza, procederanno nell'istruttoria delle pratiche relative al conferimento degli incarichi part time, sulla base delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia ed in armonia con il Bando annuale d'Ateneo emanato in materia.
5. L'attività part time, oltre che presso l'UOC Servizi Didattici e il CR, potrà anche essere svolta presso una qualunque delle strutture dell'Ateneo, in ragione delle maggiori necessità d'ufficio. A titolo meramente esemplificativo, si evidenziano le principali tipologie di attività da svolgere:
 - ✓ supporto attività di accoglienza nel front office;
 - ✓ attività di collaborazione per i servizi informativi, di supporto alle iniziative culturali e promozionali dell'Ateneo;
 - ✓ collaborazione con il personale preposto agli uffici;
 - ✓ inserimento dati, aggiornamento di tabelle e database, catalogazione di documenti in database elettronici.
6. L'incarico part time ed i provvedimenti legati alla concessione dei sussidi, saranno conferiti e adottati dalla Direzione Generale dell'Ateneo per le istruttorie curate dall'UOC Servizi Didattici, ovvero dalla Direzione del CR per quelle curate dagli uffici dello stesso CR.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per le procedure curate dall'UOC Servizi Didattici è il Responsabile della stessa UOC Servizi Didattici; per le procedure curate dal CR è il Responsabile del Settore Diritto allo Studio dello stesso CR.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), il trattamento dei dati personali forniti dagli studenti al fine di concorrere all'assegnazione del sussidio straordinario o comunque acquisiti a tal fine dal CR e dall'UOC Servizi Didattici è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università della Calabria.
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it.
5. Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo unical.it/privacy

Art. 10 - Norme transitorie

1. Eventuali istanze presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento e non ancora valutate, dovranno essere ripresentate seguendo le modalità ivi indicate.
2. Precedenti disposizioni emanate in materia, cessano di avere efficacia a decorrere dalla stessa suddetta approvazione.